

Milano, 16 gennaio 2019

Spett.le

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Via Isonzo, 21/b

00198 Roma

Al Presidente: Prof. A. M. Cardani

Ai Commissari: On. A. Martusciello, Prof. M. Morcellini, Prof. A. Nicita,
Avv. F. Posteraro

Al Segretario generale: Dott. R. Capecchi

Al Direttore della Direzione Contenuti Audiovisivi: Dott.ssa B. Liberatore

Via pec all'indirizzo: agcom@cert.agcom.it

Oggetto: tutela del contraddittorio

Spettabile Autorità,

l'esposto che segue è presentato dalla Associazione di iniziativa giuridica "ITALIASTATODIDIRITTO.", recentemente costituita anche allo scopo di contribuire alla "difesa dei principi e degli istituti della democrazia liberale rappresentativa ... attinenti ai diritti fondamentali dell'uomo e affermati nella Costituzione italiana e nei trattati internazionali ... [anche] mediante azioni innanzi ad autorità e organi istituzionali, giudiziari, indipendenti e amministrativi ... a difesa dei diritti fondamentali di libertà, delle singole persone e dei gruppi ... [nonché] a favore dell'informazione e della diffusione presso l'opinione pubblica di notizie relative a situazioni o vicende che risultino di particolare gravità rispetto ai valori costituzionali" (così l'art. 3 dello Statuto dell'associazione).

Premessa

Il contraddittorio rappresenta uno strumento essenziale e necessario per l'attuazione del pluralismo nell'informazione. E infatti, il pluralismo, ossia la rappresentazione di una pluralità di opinioni (prima ancora che di una pluralità di orientamenti politici), passa necessariamente attraverso il mettere a confronto, contemporaneamente, opinioni tra loro discordanti in modo tale che l'utente ne percepisca con immediatezza le ragioni e possa formarsene, autonomamente, una propria.

La Corte Costituzionale ha affermato in svariate occasioni che vi è un imperativo costituzionale all'informazione – ad un'informazione pluralistica, corretta e veritiera - che è garantito dall'art. 21 cost. sia come diritto ad informare, sia come diritto ad essere informati (cfr. C. Cost., sent. nn.112/1993; 502/2000; 155/02; 284/2002).

A tal fine sono necessarie regole comportamentali che, senza violare l'autonomia editoriale delle emittenti televisive, assicurino il rispetto del metodo del contraddittorio, sia nei programmi di comunicazione politica, sia in quelli di informazione ove vengano affrontati temi di rilevanza politica con la partecipazione di esponenti politici e di governo.

Le fonti

L'art. 21 cost. tutela la libertà di manifestazione del pensiero con ogni forma di espressione e diffusione: si tratta di uno dei principi fondamentali della forma dello Stato delineata dalla Costituzione.

La l. 28/2000 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica - *par condicio*) ha l'obiettivo di garantire il diritto dei cittadini elettori ad essere informati in modo chiaro e imparziale, secondo i principi del confronto politico nel nostro sistema democratico. In questo senso la l. 28/2000 prescrive parità di condizioni e di trattamento (art. 1), nonché di equità nell'accesso all'informazione e alla comunicazione politica nei programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche (art. 2).

La tutela del pluralismo - e quindi la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità - è assicurata non solo nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle emittenti in ambito nazionale, ma anche in quella delle emittenti locali, come si evince dalle disposizioni inserite dall'art. 1 della l. 313/2003.

Anche la normativa europea in materia di servizi pubblici radiotelevisivi evidenzia l'importanza del pluralismo dei mezzi d'informazione. Già il Protocollo n. 23 allegato al Trattato di Amsterdam del 1997, nelle considerazioni, precisa che il sistema della radiotelevisione pubblica degli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione. La pregnanza del diritto a una informazione pluralistica è sancita dall'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 (rubricato "Libertà di espressione e di informazione"), ove si legge che la libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. Ai sensi dell'art. 6 del Trattato, i diritti e le libertà sanciti dalla Carta sono riconosciuti dall'Unione. Inoltre il pluralismo dei mezzi d'informazione figura (insieme a imparzialità, diversità culturale e linguistica, inclusione sociale, protezione dei consumatori e tutela dei minori) tra gli obiettivi d'interesse generale menzionati al considerando 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica) e viene indicato quale principio generale dell'Unione dal considerando 34 della Direttiva sui servizi di media audiovisivi (Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010).

A livello nazionale la l. 249/1997 e il d.lgs. 177/2005 (T.U. della radiotelevisione) individuano, in via generale, nella tutela del pluralismo uno dei compiti principali dell'Autorità. In particolare il T.U. ribadisce il diritto dei cittadini a un'informazione pluralistica, chiara e obiettiva, quando all'art. 3 dichiara: *"Sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, ..., l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose ..."* (enfasi aggiunta) e all'art. 7, nel definire i principi generali in materia di informazione, stabilisce che: *"L'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo. 2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni; ... c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge; ..."*

Lo stesso art. 7, al comma 3, del T.U. conferisce espressamente all'Autorità il potere di stabilire ulteriori regole per le emittenti per rendere effettiva l'osservanza dei suddetti principi nei programmi di informazione e di propaganda.

Merita infine ricordare che la l. 103/1975 ha istituito la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e le ha attribuito poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sul sistema radiotelevisivo. In forza di ciò la Commissione, in un atto di indirizzo (11 marzo 2003) sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ha stabilito che tutte le trasmissioni di informazione devono rispettare rigorosamente la completezza dell'informazione che si coniuga con la pluralità dei punti di vista e la garanzia del contraddittorio. Detti principi sono stati confermati nel provvedimento della Commissione del 9 gennaio 2018.

L'importanza e la necessità di un contraddittorio è stata più volte sottolineata, a più livelli. Tanto per citare alcune pronunzie si abbia riguardo a:

- Corte Costituzionale, sentenza n. 502/2000 che definisce *“informazione equilibrata”* quella che *“si sviluppi nel contraddittorio tra i soggetti interessati”*;
- Corte Costituzionale, sentenza n. 155/2002 che ha concorso a definire la *ratio* della l. 28/2000 nella garanzia dei cittadini ad essere informati in modo chiaro ed obiettivo, senza che questo incida sui diritti delle emittenti radiotelevisive: *“Non sono fondate, in riferimento agli art. 3 e 21 cost., le q.l.c. degli art. 1, 2, 3, 4, 5 l. 22 febbraio 2000 n. 28, nelle parti in cui, imponendo alle emittenti televisive di assicurare la “parità” tra le varie forze politiche nei programmi di “comunicazione politica” durante le campagne elettorali e nei periodi non elettorali, impedirebbero alle emittenti stesse di qualificarsi attraverso l’affermazione di propri orientamenti, così “espropriando” il loro diritto a manifestare una propria identità politica, in quanto l’obbligo di predisporre appositi programmi di “opinioni e valutazioni politiche” durante le campagne elettorali e nei periodi non elettorali, nei quali sia assicurata la parità di accesso tra i diversi soggetti partecipanti, lungi dal costituire una forma di “funzionalizzazione” del mezzo radiotelevisivo o di “espropriazione” della identità politica delle stesse emittenti, si concretizza in un’attività rispettosa di precisi limiti “modali” nello svolgimento delle trasmissioni ovvero inerenti a profili organizzativi e imprenditoriali, che non incidono, quindi, sulla libertà di manifestazione del pensiero, salvo i doveri di neutralità e imparzialità a tutela di un interesse costituzionale generale - quale è appunto quello della informazione e formazione consapevole della volontà del cittadino-utente - in favore del quale il legislatore ha risolto non irragionevolmente il*

bilanciamento con la contrapposta libertà di opinione delle singole emittenti private.”
(enfasi aggiunta);

- Ancora la Corte Costituzionale, sentenza 174/2009, in tema di propaganda elettorale e quesiti referendari, ha ricordato come [ai sensi della delibera 16 maggio 2009, art. 7 commi 1 e 3] *“i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento tra i diversi soggetti politici e che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni ed opinioni sia assicurato l'equilibrio ed il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione...”* (enfasi aggiunta);
- Il Giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 12 dicembre 2017, 12274) ha avuto modo di sottolineare come l'art. 3 del T.U. della radiotelevisione garantisce e riconosce il pluralismo sociale che si traduce nell'obbligo di sentire e invitare più voci a livello della programmazione globale radiotelevisiva del singolo palinsesto. L'autonomia ideativa, produttiva e informativa delle emittenti radiotelevisive si esplica con il limite di non ledere la parità di trattamento e i principi di correttezza e imparzialità dell'informazione;
- A sua volta, il Consiglio di Stato (sez. VI n. 1709/2011), dichiarando la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 3, 7 e 10 del T.U. in relazione agli artt. 21 e 42 Cost, ha specificato che la previsione di obblighi di parità di accesso delle varie forze politiche ai mezzi di informazione non impedisce alle emittenti stesse l'affermazione dei propri orientamenti, incidendo su modalità organizzative che non toccano la libertà di espressione, se non sotto il profilo del dovere di osservare un comportamento neutrale e imparziale";
- Più recentemente, lo stesso Consiglio di Stato (sez. III, n. 6066/2014 e in termini id., n. 6067/2014), mentre ha escluso che i criteri *quantitativi* di ripartizione paritaria delle presenze degli esponenti dei partiti politici nelle trasmissioni di informazione possano valere al di fuori dei periodi elettorali, ha invece chiarito che il rispetto dei principi di pluralismo informativo sopra richiamati può essere senz'altro assicurato attraverso criteri *qualitativi* ossia *“analizzando il tipo di programma, le modalità di confezionamento dell'informazione, la condotta dei giornalisti, l'apertura della trasmissione alla discussione dei diversi punti di vista e alla rappresentazione di plurali opinioni politiche, il carattere veritiero e completo delle informazioni fornite”*;

Ruolo dell'Autorità

Nello svolgere il compito di garante della comunicazione sancito dall'art. 10 T.U. della radiotelevisione, Codesta Autorità trova quindi ribadito nel citato T.U. che i principi del sistema radiotelevisivo ruotano intorno al pluralismo, all'obiettività, alla completezza ed imparzialità, che si collegano alla natura di servizio di interesse generale dell'informazione radiotelevisiva (artt. 3-7).

Il T.U. (art. 7, comma 3) quando assegna all'Autorità il compito di stabilire ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive lo collega inequivocabilmente alla funzione di rendere effettiva l'osservanza dei principi di pluralismo e parità di trattamento.

Nell'esercizio di tale compito e nel quadro normativo e regolamentare che abbiamo richiamato, codesta Autorità in plurime occasioni ha ribadito che le trasmissioni di informazione devono uniformarsi ai principi del pluralismo dei punti di vista, dell'obiettività, della completezza, della lealtà e dell'imparzialità (cfr. Delibere n. 22/06/CSP; n. 167/07/CSP; n. 1/18/CONS) con l'obiettivo di orientare preventivamente gli operatori radiotelevisivi e i fornitori di contenuti sull'osservanza di tali principi in quanto volti a salvaguardare l'interesse informativo dei cittadini.

Anche di recente codesta Autorità – in occasione dei chiarimenti resi sulla disciplina della parità di accesso nelle trasmissioni di approfondimento informativo – ebbe a precisare che *“è indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo ma anche del contraddittorio...”*.

Da ultimo Codesta Autorità, adita da soggetto politico che lamentava la violazione dei principi a tutela del pluralismo dell'informazione nei periodi non elettorali, con la delibera n. 616/18/CONS, ha affermato che *“l'attività di informazione realizzata dai servizi di media audiovisivi e radiofonici nazionali, in quanto servizio di interesse generale, deve concorrere efficacemente alla formazione di un'opinione pubblica consapevole ed informata; a tal fine, pur nel rigoroso rispetto della linea editoriale propria di ciascuna rete e testata, appare necessario segnalare l'esigenza che sui principali temi di attualità si possa assistere ad una trattazione che preveda **un contraddittorio delle posizioni espresse dalle diverse forze politiche** per consentire al cittadino-elettore di cogliere le ragioni che animano le diverse opinioni in campo”* (enfasi aggiunta) e ha quindi ritenuto di *“di dover rivolgere una raccomandazione a tutte le emittenti radiotelevisive nazionali affinché, nel rigoroso rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo informativo, assicurino la parità di*

trattamento tra soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, nonché la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo. Ciò al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico in particolare in considerazione dell'imminente fase preelettorale".

I dati pubblicati

Ciò premesso si deve osservare come nell'attuale panorama informativo **il contraddittorio** non sia rispettato né garantito.

In base ai dati di recente pubblicati da codesta Autorità, nell'esercizio della sua funzione di monitoraggio del pluralismo politico e istituzionale dei telegiornali e dei programmi e rubriche associati a testate giornalistiche, emerge infatti come non siano adeguatamente rispettati il contraddittorio e l'informazione pluralistica.

Anche in sede di relazione annuale al parlamento (2017), il Presidente di codesta Autorità ha rilevato come *"sarebbe nell'interesse del Paese e dei cittadini disporre di una informazione e comunicazione politica più vocata al contraddittorio e alla condotta responsabile, seguendo l'esempio di altri paesi le cui Autorità codificano e vigilano su regole di comportamento nei periodi elettorali e non..."*.

Nella già citata recentissima delibera n. 616/18/CONS, Codesta Autorità ha rilevato che dall'esame dei dati di monitoraggio relativi ai tg risulta che nei trimestri giugno-agosto e settembre-novembre 2018 il Governo (escludendo i tempi del Presidente del Consiglio) ha fruito di tempi elevati e, in particolare, tra i soggetti che hanno ottenuto i tempi più elevati del Governo risultano i ministri Luigi di Maio e Matteo Salvini, rilevando che i medesimi sono stati *"di frequente ospitati in studio, alla presenza di un giornalista e dunque di fatto senza un effettivo contraddittorio che solo può realizzarsi attraverso il confronto tra esponenti politici portatori di posizioni diverse su uno stesso tema"*.

Se da una parte è vero che la presenza di esponenti politici si collega all'esigenza delle testate di assicurare completezza all'informazione, nondimeno, detti interventi non possono essere considerati quali mera informazione su questioni di attualità, giacché gli interventi dei predetti esponenti del Governo hanno in realtà avuto valenza squisitamente politica, ponendo in assoluta evidenza i leader e la posizione dei rispettivi partiti su tutti i temi politici di maggior rilevanza della agenda politica del Paese (quali sono, tra gli altri, i temi relativi alla manovra economica, al reddito di cittadinanza,

alla riforma delle pensioni, alla flat tax, al decreto Genova, al decreto sicurezza, all'immigrazione, alla stabilità del Governo, ai rapporti con l'Europa, alle questioni Tav e Tap).

Nei fatti si è determinata una indebita confusione tra informazione e approfondimento informativo, da un lato, e comunicazione politica dall'altro, che non corrisponde alla distinzione tra programmi di comunicazione politica e programmi di informazione, assunta dalla giurisprudenza a criterio ordinatore della disciplina legislativa in materia di pluralismo dell'informazione e della comunicazione politica. Si impone, perciò, una riflessione sulle disposizioni vigenti a tutela dell'effettività del contraddittorio, che è strettamente funzionale alla tutela del pluralismo informativo.

Autorevoli opinionisti hanno lanciato l'allarme sul venir meno del contraddittorio radiotelevisivo nei programmi di informazione politica.

Premesso che l'informazione viene sempre più diffusa tramite strumenti (*facebook, twitter, instagram* etc.) nei quali non è consentita, si può dire ontologicamente, una contemporanea presenza di più voci, è divenuto ancora più essenziale che tale presenza plurale sia invece garantita dai mezzi più tradizionali - prima tra tutti la televisione - che invece sono in sé del tutto idonei a consentire una piena attuazione del contraddittorio.

Appare tuttavia evidente che, nell'attuale contesto, anche le emittenti radio-televisive non assicurano più la presenza contestuale di più voci in disaccordo tra loro e ciò sia a causa della imposizione delle forze politiche, che subordinano la partecipazione ai vari programmi dei loro esponenti a un previo accordo sull'assenza di contraddittori, sia per l'atteggiamento talora palesemente passivo e accondiscendente dei giornalisti rispetto alle tesi esposte dai loro intervistati.

Il risultato è un impoverimento della qualità dell'informazione e la frequente diffusione di notizie false e strumentali, con le conseguenti ricadute del tutto negative nel contesto culturale, civile e sociale.

La necessità di un atto regolamentare specifico sul contraddittorio

Il quadro fattuale sopra rappresentato appare in contrasto con i principi costituzionali in materia di diritto all'informazione che, usando le parole della Corte Costituzionale (sent. n. 502/00), è qualificato e caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui i cittadini possono attingere conoscenze e notizie. Il principio è stato ribadito, ancora dalla Corte Costituzionale (sent. 155/02), a tutela del diritto dei cittadini, utenti del servizio radiotelevisivo ed elettori di essere informati in modo chiaro

e obiettivo, attraverso il corretto svolgimento del confronto politico, che caratterizza il nostro sistema democratico.

Un'informazione equilibrata garantisce quindi un corretto confronto politico, che si sviluppa nel contraddittorio tra i diversi soggetti portatori di orientamenti politici, secondo modalità rimesse dal legislatore alla definizione da parte di codesta Autorità.

Tanto premesso non può essere sottovalutato il fatto che gli attuali spazi riservati alla informazione siano troppo, e troppo di sovente, occupati da una comunicazione politica unilaterale e “di parte”, che sconfina nei programmi (o nei c.d. “contenitori”) di informazione, anche in periodo non elettorale, circostanza che rende necessaria, a prescindere dalla modalità di rilevazione delle presenze di ciascuna forza politica, il rafforzamento della garanzia di rispetto dei principi di pluralismo, imparzialità, indipendenza e obiettività, come enunciati dalla delibera 22/06/CSP.

Gli artt. 3 e 7, comma 3, d.lgs. 177/2005 prevedono che Codesta Autorità abbia il potere-dovere di intervenire esercitando i suoi poteri regolatori per fissare regole volte ad assicurare non solo la parità di accesso ai mezzi di informazione, anche nei periodi non elettorali, ma anche la partecipazione in contraddittorio, diretto al confronto dialettico tra i portatori di diverse opinioni politiche, che permetta un'effettiva garanzia di pluralismo informativo e scongiuri i monologhi, ontologicamente all'antitesi del pluralismo, nei programmi di informazione radiotelevisivi, che per impatto sulla collettività rappresentano il canale principale di informazione sui temi di attualità politicamente rilevanti.

Le prescrizioni, come ricorda anche il Consiglio di Stato (sez. III, n. 1943/11), devono essere ispirate dal ragionevole intento di prevenire influenze sui convincimenti e di conseguenza sulle scelte degli ascoltatori (cittadini-elettori), in quei programmi in cui vi sia una presenza di politici anche collegati a temi di attualità, soprattutto quando quei temi esprimano scelte politiche.

Senonché le modalità ad oggi enucleate dalla delibera 22/06/CSP per le testate giornalistiche e per i palinsesti radiotelevisivi non sono sufficientemente incisive e complete, né tali da garantire la parità di condizioni tra le differenti opinioni culturali e politiche, tant'è che nella recentissima delibera 616/18/CONS Codesta Autorità ha ritenuto di formulare specifiche raccomandazioni alle emittenti radiotelevisive.

In definitiva si rende urgente e indispensabile integrare le regole vigenti con prescrizioni maggiormente puntuali, dettagliate e vincolanti.

Si chiede quindi a codesta Autorità, nello svolgimento del suo ruolo regolamentare di indirizzo di assumere una determinazione integrativa degli artt. 2 e 3 della richiamata delibera 22/06/CSP, che prescriva in modo circostanziato l'attuazione qualitativa del contraddittorio e quindi di voler:

- prevedere esplicitamente **l'obbligo della partecipazione in contraddittorio** tra portatori di diverse opinioni culturali e politiche, **anche al di fuori dei periodi di competizione elettorale e referendaria, ogni qualvolta la trasmissione abbia ad oggetto un tema di rilevanza politica e sia invitato un rappresentante di una forza politica o del governo, individuando le relative modalità, su basi percentuali e di rotazione**, in modo tale da garantire effettiva parità di trattamento in un'ottica pluralistica. Tale regolamentazione dovrebbe essere dettata nel pieno rispetto della libertà di informazione delle emittenti radiotelevisive e delle loro testate giornalistiche di stabilire a quali informazioni politico-sociali l'opinione pubblica sia maggiormente interessata in un determinato momento storico, al solo fine di garantire con criteri qualitativi, come prospettato anche dal Consiglio di Stato, l'osservanza dei principi fondamentali in tema di diritto all'informazione;
- **individuare criteri di monitoraggio** del rispetto del principio del contraddittorio e **pubblicazione dei relativi dati**.
- introdurre un **sistema sanzionatorio** nel caso di inosservanza di tale obbligo.

L'obiettivo è quello di definire un quadro regolatorio pienamente coerente con l'autonomia editoriale delle emittenti ma in grado di scongiurare il rischio di alterazione del dibattito politico, di artificioso sbilanciamento del peso sui media delle proposte politiche, di esternazioni politiche e culturali unidirezionali e anche di diffusione di notizie false e strumentali, in palese contrasto con il modello del confronto politico che informa il nostro sistema liberal democratico.

Per queste ragioni, si sottopone a codesta Autorità la richiesta di un rinnovato atto regolamentare, che contenga regole semplici e dirette per rendere corretta e completa l'informazione attraverso la televisione e gli altri mezzi di informazione, per impedire la creazione e il consolidamento di posizioni dominanti, lesive del pluralismo e del diritto alla correttezza e completezza dell'informazione e, in definitiva, incompatibili con il nostro sistema democratico.

Per ITALIASTATODIDIRITTO.

Il Presidente
